



COMUNE DI OCCHIOBELLO

AREA INTERCOMUNALE 6 POLIZIA LOCALE

Città libera dai pesticidi

ORDINANZA N. 30 del 15/03/2021

Oggetto: EMERGENZA COVI-19: DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI ED AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI DAL 15 MARZO FINO AD EMANAZIONE DI ALTRO PROVVEDIMENTO NAZIONALE DI COLLOCAZIONE DELLA REGIONE DEL VENETO IN ALTRA FASCIA.

IL SINDACO

RICHIAMATE tutte le disposizioni e le misure urgenti diramate con Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri ad oggi efficaci e Decreti Legge, finalizzate ad azioni di carattere preventivo e di contenimento della diffusione del virus COVID-19;

VISTO il Decreto Legge 18/12/2020 n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 313 del 18/12/2020,

VISTO il perdurare dello stato di emergenza sanitaria a causa della diffusione del virus COVID-19 che sta interessando la Regione del Veneto, e nello specifico il territorio del Comune di Occhiobello;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/03/2021;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute che sulla base dell'andamento dell'epidemia da COVID-19 a livello regionale colloca il territorio della Regione del Veneto in ZONA ROSSA a partire dal 15/03/2021, e viste le restrizioni previste dalla normativa nazionale per le aree del territorio collocate nella fascia di colore rosso;

DATO ATTO che ogni amministrazione, sulla base delle valutazioni di ogni specifica situazione, può stabilire modalità organizzative di riduzione dell'afflusso e dello stazionamento di utenti, fino ad arrivare alla sospensione di servizi e attività che valuta differibili;

RAVVISATA l'esigenza di porre in essere qualsiasi tipo di accorgimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale;

PRESO ATTO che il territorio del Comune di Occhiobello è caratterizzato da parchi ed aree verdi pubbliche comunali, luoghi che favoriscono un notevole afflusso di pedoni con assembramenti di persone nelle aree precitate e di conseguenza con possibili rischi di contagio;

VISTO l'art 50 c. 4 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 (TUEL);

Per tutte le motivazioni in premessa indicate che si intendono integralmente richiamate

ORDINA

A. In conseguenza della promulgazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12/03/2021 e dell'Ordinanza del Ministro della Salute che colloca il territorio della Regione del Veneto in ZONA ROSSA con l'attuazione delle prescrizioni previste per il contenimento del contagio da COVID-19, il DIVIETO DI ACCESSO AI PARCHI E ALLE AREE VERDI PUBBLICHE COMUNALI presenti all'interno del territorio del Comune di Occhiobello, dal 15 marzo 2021 compreso, fino all'emanazione di altro provvedimento del Ministero della Salute o della Presidenza del Consiglio dei Ministri che collocherà la Regione del Veneto in fascia arancione o gialla salvo diversa ordinanza sindacale;

B. che il presente provvedimento decada automaticamente al momento dell'emanazione di Ordinanza del Ministro della Salute o Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che collochi la Regione del Veneto in fascia arancione o gialla con conseguente riapertura dei parchi ed aree verdi pubbliche comunali;

C. il posizionamento di adeguata segnaletica, da cui alla presente Ordinanza, atta a vietare l'accesso ai parchi ed aree verdi pubbliche comunali

D. sono ammesse le attività sportive organizzate ai sensi del vigente D.P.C.M.

E. L'inottemperanza al divieto imposto dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19;

INCARICA

- Il settore lavori pubblici, di provvedere al posizionamento della presente Ordinanza presso gli accessi dei parchi e delle aree verdi pubbliche comunali
- che la presente Ordinanza sia comunicata:
 - all'UTG – Prefettura di Rovigo;
 - alla Questura di Rovigo, al Comando Provinciale Carabinieri di Rovigo e al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rovigo, al Comando Stazione Carabinieri di Occhiobello e al Comando Intercomunale di Polizia Locale di Occhiobello;
 - all'Albo Pretorio.

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art. 21-ter della L. 241/90, stante la necessità e l'urgenza, il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti dal momento della sua pubblicazione;
- avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 gg. o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 06/12/1971 n. 1034, entro 120 gg. Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

Dalla sede municipale

Occhiobello, lì 15/03/2021

Sottoscritta dal Sindaco
(COIZZI SONDRA)

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.